

Sentenza del 10 luglio 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

In
ipotesi di controversia tra privati, un cittadino ed una
società per azioni,
avente per oggetto la misura degli interessi dovuti in forza
di un contratto di
diritto privato, sia pure disciplinato da norme speciali, e
quindi di una
controversia nella quale si controverte di diritti soggettivi,
sussiste la
giurisdizione ordinaria.

In
materia di buoni postali fruttiferi, se l'ufficio postale è
indicato, sui detti
titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari
dei buoni devono
rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro
spettante, sussiste la
legittimazione passiva dell'ufficio postale.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di
appello promosso avverso la sentenza del Tribunale che aveva
condannato la
società appellante a versare in favore dell'appellato una
somma a titolo di
rimborso di sette buoni postali fruttiferi, costituita dal
capitale originario
e dall'ammontare degli interessi legali dall'introduzione
della domanda
giudiziale sino al saldo.*

In particolare, l'appellante lamentava di non essere titolare del rapporto obbligatorio controverso ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

[Sent. 10.07.2019Download](#)

(Massime
a cura di Marika Lombardi)

Decreto del 16 agosto 2021 – Presidente relatore: Dott. Gianluigi Canali

Ai fini dell'estensione della
domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti agli
istituti di credito è preliminarmente necessario verificare la
fondatezza della
richiesta, ai sensi dell'art. 182-septies l. fall., atteso che
la
proposta di ristrutturazione potrà trovare concreta esecuzione
esclusivamente in
caso di esito positivo della domanda.

In sede di omologazione dell'accordo
di ristrutturazione dei debiti, in mancanza di opposizione da
parte degli
interessati, il sindacato del tribunale non è limitato ad un
controllo formale
della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica
di legalità

sostanziale, compresa quella relativa all'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi, estranei al piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale sicurezza in relazione al pagamento dei loro crediti (conf. Cass. n. 12064/2019).

Sebbene gli accordi di ristrutturazione dei debiti siano atti riconducibili all'autonomia privata, è necessario tenere conto della rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologazione, il quale comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive pendenti e, in caso di successivo fallimento, significative deroghe al regime generale dell'insolvenza e, in particolare, al principio della *par condicio creditorum*. Pertanto, il tribunale deve verificare l'attuabilità, intesa come verifica della capacità del piano di liberare le risorse ivi indicate, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il regolare pagamento dei creditori non aderenti e, dall'altro, la progressiva, anche se non repentina, uscita dell'impresa dalla situazione di crisi.

In sede di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti la relazione dell'esperto: *i)* deve essere fondata su dati di partenza verificati; *ii)* deve essere argomentata in modo coerente e logico con

riferimento a detti
dati; *iii*) deve essere motivata nelle previsioni degli
sviluppi futuri,
con particolare riferimento alla capacità del piano
industriale di produrre i
flussi finanziari necessari a soddisfare i creditori estranei,
attraverso
l'elaborazione e la valutazione autonoma delle previsioni
anche mediante la
sottoposizione del piano a ragionevoli *stress test*.

Principi

*espressi in ipotesi di domanda di omologazione di un accordo
di
ristrutturazione dei debiti presentata da una s.r.l. in
liquidazione, con
richiesta di estensione, ai sensi dell'art. 182-septies l.
fall,
agli istituti di credito.*

All'esito

*del giudizio, il Tribunale concedeva l'omologa dell'accordo di
ristrutturazione
ed estendeva gli effetti previsti dall'accordo – raggiunto con
le banche
aderenti – agli istituti di credito non aderenti, tenuto conto
dell'attuabilità
dell'accordo e dell'idoneità dello stesso ad assicurare
l'integrale pagamento dei
creditori estranei nei termini di legge.*

[Decr. 16.8.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

Ordinanza del 2 luglio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La sussistenza di un adeguato *fumus boni iuris* in materia di concorrenza sleale deve essere costituita da elementi diversi e ulteriori rispetto alla mera e fisiologica concorrenza tra imprese.

In merito allo sviamento di clientela, l'eventuale sussistenza di coincidenze in relazione alla perdita di clienti non può considerarsi di per sé sottrazione di clientela in mancanza di allegazioni sufficientemente precise, in quanto la mera conoscenza delle abitudini ed esigenze dei clienti rientra nel patrimonio professionale e personale del lavoratore (specialmente quando si discute di un numero limitato di clienti).

Per quanto attiene, invece, allo sfruttamento altrui di segreti ovvero di informazioni riservate, la parte danneggiata è tenuta ad allegare specificamente le caratteristiche di tali informazioni e di produrne in giudizio evidenza documentale.

Con riferimento, poi, allo storno di dipendenti, affinché il fatto possa essere sussunto nella relativa fattispecie a tutela della concorrenza, non è sufficiente il mero storno unitariamente considerato, essendo altresì necessario valutare i mezzi concretamente utilizzati dal concorrente, le modalità di reclutamento del personale e gli effetti destrutturanti sull'altrui organizzazione aziendale, oltre a elementi come il numero di dipendenti e le mansioni ad essi attribuite.

Infine, ai fini della qualificazione di un determinato comportamento nella categoria della concorrenza sleale

parassitaria, l'elemento determinante consiste nel «continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda».

Tali principi sono stati espressi nel corso di un procedimento finalizzato all'ottenimento di un provvedimento inibitorio tra una società e un ex dipendente, che ha dato vita a nuova realtà imprenditoriale operante nel medesimo settore.

[Ord. 2.7.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Ordinanza del 1° luglio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 120, co. VI, c.p.i., il *locus commissi delicti* si identifica con il luogo in cui la condotta è stata posta in essere.

Detto criterio non opera in relazione al luogo in cui sono maturate le conseguenze dannose dell'illecito, bensì in relazione a quello dell'evento lesivo.

Pertanto, ai fini dell'individuazione della competenza, rileva esclusivamente il luogo in cui si sono materialmente verificati gli atti lesivi e non quello della sede del

danneggiato.

I principi sono stati espressi nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di declaratoria di nullità di un marchio e di accertamento della contraffazione di segni distintivi.

[Ord. 1.7.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Sentenza del 17 giugno 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In materia di determinazione dei saggi d'interesse dei buoni fruttiferi postali rileva l'indicazione apposta sul titolo sottoscritto dal risparmiatore, eventualmente anche con successivo timbro modificativo delle condizioni precedenti.

Da ciò consegue che in caso di difformità tra i tassi previsti da un eventuale decreto ministeriale modificativo e quelli risultanti dal titolo, debbano prevalere questi ultimi poiché – avendo le norme di modifica del saggio d'interesse natura eccezionale, oltre che speciale – si ritiene inammissibile, rispetto alla funzione stessa dei buoni postali, che le condizioni a cui l'amministrazione postale si obbliga possano essere diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore in sede di sottoscrizione del titolo stesso.

Principi espressi nell'ambito di una controversia avente a oggetto la determinazione di saggi d'interesse di buoni fruttiferi postali a seguito di modificazione a opera di

decreto ministeriale.

[Sent. 17.6.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Ordinanza del 28 maggio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Nell'ambito di un procedimento cautelare, al fine della verifica del requisito del *fumus boni iuris*, il fatto che il curatore fallimentare non abbia provveduto a rettificare il bilancio di esercizio non costituisce esimente a favore dell'amministratore che, precedentemente, abbia sottoposto il documento contabile all'assemblea ai fini della sua approvazione e non abbia successivamente impugnato la relativa delibera.

Con riguardo al *periculum in mora*, invece, la sua sussistenza deve verificarsi considerando sia gli elementi oggettivi relativi alla consistenza patrimoniale del debitore – valutandone i profili quantitativi e qualitativi – sia quelli soggettivi correlati al suo comportamento.

Il provvedimento è stato emanato a esito di un procedimento cautelare, strumentale alla tutela di un credito.

[Ord. 28.5.2021Download](#)

(Massime a cura di Marta Arici)

Sentenza del 6 maggio 2021 – Giudice designato: Dott.ssa Marina Mangosi

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il *petitum* sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (conf. Cass., Sez. Un., n. 21928/2018).

Qualora il contratto contenga sia una clausola compromissoria sia una clausola che individui il foro territorialmente competente, la coesistenza delle due previsioni – e sempre che la volontà compromissoria dei contraenti sia chiara ed insuscettibile di interpretazioni alternative – deve essere risolta sulla base dei principi di ordine generale in materia di interpretazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 1362, 1° co., e 1363 c.c. e di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., in forza del quale non solo che il contratto o sue singole clausole devono essere “interpretate nel senso in cui possano avere un qualche

effetto"; ma anche che
il contratto "non risulti neppure in parte frustrato e che la
sua efficacia
potenziale non subisca alcuna limitazione" (conf. Cass. n.
8301/07).

In ipotesi di coesistenza in un contratto di una clausola
arbitrale e di una clausola che stabilisca la competenza del
tribunale
ordinario, il cui contenuto faccia riferimento a tutte le
ipotetiche
controversie originate dal contratto, l'intenzione delle parti
deve essere
considerata nel senso della possibilità di poter ricorrere al
collegio
arbitrale in via alternativa rispetto al ricorso al tribunale
non potendosi
escludere la giurisdizione statale rispetto al collegio
arbitrale, qualora non
sia possibile ricostruire la volontà delle parti stesse (conf.
Cass. n.
22490/2018).

*Principi espressi nel procedimento promosso da una società che
aveva stipulato con un Comune due differenti contratti aventi
ad oggetto,
quanto al primo, la concessione di derivazione idrica relativa
a due impianti
di produzione idroelettrica e, quanto al secondo, la
regolamentazione dei
rapporti economici relativamente alla cessione del diritto di
superficie da
parte del Comune su terreni di sua proprietà interessati dalle
opere funzionali
allo sfruttamento della concessione. Tali contratti
contenevano due clausole
apparentemente contrastanti: una clausola compromissoria con*

*la quale veniva
deferita ad arbitri ogni controversia e una seconda che
devolveva alla
competenza esclusiva del foro territorialmente competente
qualsiasi
controversia insorta in relazione alla validità, esecuzione o
interpretazione del
contratto.*

[Sent. 06.05.2021Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 4 maggio 2021, n. 1220 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

Secondo la sentenza delle Sezioni Unite n.19597/2020, anche
gli
interessi moratori possono avere natura usuraria e, tuttavia,
l'autonomia della
relativa pattuizione fa sì che l'eventuale nullità della
stessa non si estenda
a quella relativa agli interessi corrispettivi, qualora
pattuiti in misura
lecita.

Secondo la medesima sentenza delle Sezioni Unite n.
19597/2020,
sussiste l'interesse dell'utilizzatore ad agire, anche in caso
di svolgimento
regolare del rapporto in corso, per vedere accertata la
nullità di una clausola

sugli interessi moratori “perché (cfr., fra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16262) l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva”.

La previsione di risoluzione anticipata del contratto di *leasing* è da ricondurre alla disciplina della clausola penale, con la conseguenza che il rimedio applicabile nel caso di manifesta eccessività della penale pattuita non è quello della gratuità del contratto di cui all’art. 1815 c.c., bensì quello della *reductio ad aequitatem* della penale eccessiva contemplato dall’art 1384 c.c.

In caso di scostamento tra il tasso di *leasing* indicato e quello concretamente applicato, laddove gli interessi concretamente corrisposti dalla società utilizzatrice siano addirittura inferiori a quelli ricavabili in base al piano di ammortamento sulla base del tasso contrattuale, è da escludersi la indeterminatezza del tasso pattuito (in presenza di uno scostamento non significativo, ed anzi irrisorio) e la sussistenza di un diritto alla restituzione degli importi pagati in eccedenza (nel caso di specie, insussistenti).

La difformità tra il tasso di *leasing* ed il tasso effettivamente praticato può dipendere da diverse variabili: anche se detta difformità si risolve a vantaggio della banca, con un suo

arricchimento di fatto, ciò non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo). Lo scostamento (di lieve entità) rilevato tra il tasso *leasing* indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti.

Dalla difformità tra il tasso di *leasing* ed il tasso effettivamente praticato non potrebbe mai derivare la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma potrebbe, se del caso, ravvisarsi (in ipotesi di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore allegghi e provi, ad esempio, che, qualora il tasso *leasing* fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

Non sussiste violazione delle norme in materia di trasparenza laddove il contratto di *leasing* evidenzi, in modo sufficientemente chiaro, le condizioni economiche applicate al finanziamento, quali ad esempio: la durata dell'operazione, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il numero e l'ammontare dei canoni, la periodicità e la decorrenza, il prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza

del contratto, il
parametro di indicizzazione, il tasso degli interessi di mora,
il tasso interno
di attualizzazione e le singole spese.

*Principi espressi all'esito del giudizio promosso da una
società a
responsabilità limitata che chiedeva accertarsi l'usurarietà
del tasso di
interesse in relazione a due contratti di leasing,
il primo mobiliare ed il secondo immobiliare, e di conseguenza
dichiararsi la
gratuità dei contratti in questione, con restituzione delle
somme non dovute, o
in subordine la rideterminazione dei tassi di interesse e la
restituzione di
quanto indebitamente incassato dalla società di leasing.*

[Sent. 04.05.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 3 maggio 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

L'impiego dell'espressione "a semplice richiesta scritta",
ovvero "a prima richiesta" non può essere ritenuta
sufficiente, da sola considerata, a elidere il rapporto di
accessorietà con l'obbligazione garantita, valendo piuttosto a
evitare al creditore procedente l'onere di preventiva
escussione del debitore principale ovvero di assoggettare la
richiesta di pagamento a qualsivoglia ordine di preferenza

temporale. Per la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia è invece necessario soffermarsi sulle modalità con cui le parti abbiano inteso regolare in concreto i rapporti tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia: soltanto l'apprezzamento di un elemento ulteriore, quale ad esempio l'impiego di espressioni quali "rimossa ogni eccezione" ovvero "senza eccezioni", accanto alla precisazione "a prima richiesta", consente di superare in questo caso il dato testuale associato al largo utilizzo dei termini "fideiussione" e "fideiussore", che richiamano il contratto tipico disciplinato dal codice civile.

Affinché il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, l'onere del creditore di procedere contro il debitore entro il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. (prorogabile contrattualmente, come avvenuto nel caso di specie) presuppone l'instaurazione di un giudizio. Infatti, non potrebbe ritenersi sufficiente a precludere l'effetto estintivo la richiesta stragiudiziale di adempimento rivolta al debitore principale né la mera instaurazione di trattative.

Principi espressi all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal fideiussore nei confronti dell'istituto di credito che aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento del credito vantato verso il debitore principale a titolo di rimborso di mutuo chirografario e di saldo negativo di conti correnti.

[Sent. 03.05.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 26 aprile 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso in cui, tramite l'intermediazione del promotore finanziario, i clienti abbiano investito in prodotti assicurativi inesistenti, con la conseguenza che nessuna polizza sia stata emessa a loro favore, il promotore finanziario è responsabile per il danno derivato ai clienti medesimi.

Qualora il promotore finanziario realizzi artifici rientranti nel classico notorio "Schema Ponzi" (oggetto del procedimento penale in corso richiamato dalle parti), nel quale i versamenti effettuati dagli ignari soggetti vengono parzialmente riutilizzati allo scopo di simulare la maturazione di interessi, così da attrarre ulteriore capitale investito, in forma di rinnovo delle polizze, è responsabile del danno cagionato agli investitori.

Laddove il promotore finanziario abbia proposto la sottoscrizione di quello che costituisce un "fondo speculativo" (*hedge fund*) a clienti al dettaglio, omettendo la consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa e fornendo periodiche valorizzazioni della quota rilevatesi obiettivamente erranee, è responsabile per il danno cagionato ai clienti dalla sua condotta illecita.

La carica rivestita dal promotore finanziario nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato Investimenti di una Sicav le cui quote vengano dallo stesso raccomandate ai clienti costituisce il presupposto di una situazione di conflitto di interessi.

Nell'ipotesi in cui il promotore finanziario non si limiti a promuovere i servizi offerti da un intermediario, come

consentito dalla propria licenza di promotore, ma arrivi a gestire egli stesso i risparmi dei clienti, senza essere in possesso dei requisiti, né morali né professionali, per svolgere tale servizio, in palese violazione delle riserve di attività previste dall'ordinamento a favore di assicurazioni e intermediari iscritti ai corrispondenti albi, deve rispondere del pregiudizio subito dagli investitori.

La promozione di servizi offerti da un intermediario assicurativo, responsabile – a detta del promotore – di avere architettato una frode a danno degli investitori, e il collocamento di un *hedge fund* presso investitori privi dei requisiti per la sottoscrizione delle quote configurano ipotesi di inadempimento contrattuale, non potendosi dubitare che, a prescindere dalla qualificazione che si voglia attribuire alla figura di colui che ha promosso tali servizi (consulente, promotore, procacciatore di affari o “segnalatore”), un rapporto di natura contrattuale è comunque esistito tra quest'ultimo e gli investitori, a tacer peraltro dell'applicabilità dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di “contatto sociale”.

Principi espressi all'esito del giudizio promosso da alcuni investitori contro il promotore finanziario responsabile di un'articolata frode finanziaria, al fine di ottenere il risarcimento del danno per le ingenti perdite economiche subite.

[Sent. 26.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)